



PROVINCIA DI PORDENONE



COMUNE DI SESTO AL REGHENA



**PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI
LAVORI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADEGUAMENTO
NORMATIVO NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE E SUE
FRAZIONI**

(art. 183 co.15, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)

PROGETTO DI FATTIBILITA' BOZZA DI CONVENZIONE

(D.Lgs 50/16 e s.m.i.)



Codroipo (UD), settembre 2016



Sommario

PREMESSE	3
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	5
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
2. DEFINIZIONI	5
3. NORME APPLICABILI	5
4. CONDIZIONI GENERALI	5
5. OGGETTO	6
6. DURATA DELLA CONCESSIONE	7
SEZIONE II- SOCIETÀ DI PROGETTO	8
7. SOCIETÀ DI PROGETTO	8
8. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO	8
9. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI	8
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	9
10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
11. APPALTI E SUBAPPALTI	12
12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	12
13. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	13
SEZIONE IV– FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE	15
14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	15
15. FASE DI GESTIONE	18
SEZIONE V– FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ	20
16. FORZA MAGGIORE	20
17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE	20
18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI	20
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	22
19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	22
20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	22
SEZIONE VII– CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE	24
21. CONTRIBUTO	24
22. CORRISPETTIVI	24
23. TARIFFE	26
24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI	28
25. CAUZIONI	28
26. POLIZZE ASSICURATIVE	28
SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE.....	30
27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	30
28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	30
29. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	31
30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE.....	32
31. REVOCA DELLA CONCESSIONE	33
32. RECESSO	33
33. SCADENZA DELLA CONCESSIONE	34
34. EFFICACIA.....	34
35. COMUNICAZIONI	34
36. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	35
37. REPERTI.....	35
38. FORO COMPETENTE	35
39. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI	35
40. DISPOSIZIONI VARIE.....	36
ALLEGATI.....	37
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI	37
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI	38
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI	47
ALLEGATO 4: INDICATORI DI PERFORMANCE	50
ALLEGATO 5: PENALI.....	52

Bozza di CONVENZIONE ai sensi dell'art. 183 co.15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la concessione di LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' INERENTI L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA E SUE FRAZIONI.

TRA

CONCEDENTE – COMUNE DI SESTO AL REGHENA, in persona del Direttore generale, nato a il, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO – C.I.EL. IMPIANTI SRL con sede legale in CODROIPO, alla via F.LLI SAVOIA, n. 14, c.a.p. 33033, C.F./P.I. 02536720309, R.E.A. n. UD - 268728, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, nato a il, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente))

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è di seguito "Codice".

PREMESSE

Premesso che:

1. In data _____ è stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 183 co.15 del Codice, per l'innovazione tecnologica, l'ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l'adeguamento normativo, nonché la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Sesto al Reghena e Sue frazioni;
2. il Proponente ha manifestato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione di cui all'art. 183 co.15, del Codice;
3. con provvedimento del Concedente n. _____ in _____, l'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile di P.O. dell'area tecnica ha comunicato il proprio interesse e l'esame della proposta presentata;
4. A seguito incontro anche con gli Amministratori comunali, il Concedente, ha invitato il Proponente ad apportare al progetto preliminare, in particolare alla bozza di convenzione, alcune modifiche necessarie alla sua approvazione;
5. il Proponente ha accettato di apportare le modifiche richieste ed in data ha integrato il progetto preliminare adeguando la bozza di convenzione come richiesto dal Concedente, il quale con deliberazione giuntale n. in data ha approvato il progetto, così come modificato, dando atto che lo stesso sarà inserito nella programmazione triennale di cui all'art. 21 del Codice (ovvero "... negli strumenti di programmazione approvati dal Concedente sulla base della normativa vigente") e lo ha posto in approvazione definitiva con le modalità indicate all'art. 27 del Codice;

6. in data con determinazione del responsabile di P.O. dell'Area tecnica n. è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di pubblica utilità inerenti "L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASRSA DELLA DELIZIA E SUE FRAZIONI" mediante procedura di gara aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 165, art.171 e art.172 del Codice;
7. con bando di gara pubblicato in data sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. e in data sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. del o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. del e per estratto, a scelta della stazione appaltante, sui seguenti quotidiani è stata indetta la gara di cui all'art. 183 co.15, del Codice, alla quale è stato invitato anche il Promotore, che assume la denominazione di Promotore dell'iniziativa in oggetto, e nel quale è stato specificato che il Promotore può esercitare il diritto di prelazione;
8. dall'esito della gara è risultato aggiudicatario in via definitiva il, come da comunicazione prot. n. di data
9. in data, quindi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Promotore ha dichiarato di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
10. con provvedimento n. in data la Concessione è stata aggiudicata alla ditta
11. le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione di lavori di pubblica utilità inerenti "L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA E SUE FRAZIONI";
12. la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario allegato allo stesso Progetto ed asseverato dall'Istituto/Società di Revisione La durata della concessione è di **20 (venti) anni** a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, contro un contributo annuo di € (**Euro****,00**);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato I sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal successivo *articolo 24* della presente Convenzione.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

3. NORME APPLICABILI

1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

4. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

4. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

5. OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della realizzazione dei **LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' INERENTI L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE' LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASRSA DELLA DELIZIA E SUE FRAZIONI.**

2. In particolare, formano oggetto di Convenzione e interamente compensate con il canone contrattuale spettante al Concessionario, con le seguenti attività:

- a) la progettazione definitiva-esecutiva, in un'unica fase, dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 24 e 113 del Codice;
- b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c) l'esecuzione dell'Opera a regola d'arte ed in conformità ai Documenti di Progettazione;
- d) la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature a regola d'arte ed in conformità ai Documenti di Progettazione;
- e) acquisto e relativa fornitura di energia elettrica per alimentazione degli impianti di IP per tutta la durata della Concessione;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo, la gestione e l'esercizio dell'Opera nella Sua globalità (impianti di illuminazione Pubblica, Impianti semaforici e relativa erogazione del servizio di gestione);
- g) l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase di Gestione in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 15.1;
- h) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

3. Le attività di cui al *comma 2* devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.

4. L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di **20 (venti) anni** decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione ai sensi del successivo *articolo 34*.

2. La durata della Concessione sarà così suddivisa:

- a) mesi per la progettazione dell'Opera decorrenti dalla data di cui al precedente *comma 1*;
- b)anni per la costruzione dell'Opera decorrenti dalla data di Consegna dei lavori;
- c)anni per la gestione dell'Opera decorrenti dal Collaudo/emissione del Certificato di regolare Esecuzione.

Ferma le facoltà di revoca e Proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

3. Il contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma, senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'Amministrazione.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

7. SOCIETA' DI PROGETTO

OMISSIS

8. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

OMISSIS

9. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

OMISSIS

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

10.1 Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera, (secondo il progetto, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta).
2. Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese - assume l'obbligo di:
 - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
 - b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
 - b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto definitivo – esecutivo corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro dall'efficacia della Convenzione;
 - b- ter) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo - Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro dalla richiesta del Concedente;
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, lettere b-bis - b- ter si applicheranno le penali di cui al successivo *articolo 14.9*.
4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine essenziale di decorrente dalla data di efficacia della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo *articolo 27*.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
 - a) realizzare l'Opera a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
 - b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all'articolo 111 e seguenti del Codice, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
 - c) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
 - d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
 - e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
 - f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
 - g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- j) ripristinare eventuali danni agli impianti in gestione, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con diritto di rivalsa nei loro confronti, a propria cura e spese, applicando l'elenco prezzi presentato in sede di gara, oltre ogni ulteriore altro onere per spese tecnico/amministrative e/o legali. Qualora la lavorazione non sia compresa nell'elenco prezzi unitari, sarà utilizzato il listino di riferimento "Prezziario Regionale per i lavori pubblici Friuli Venezia Giulia", aggiornato all'edizione in vigore, al quale verrà applicato lo sconto dichiarato in sede di gara;
- k) aggiornamento del censimento degli impianti;
- l) effettuare sopralluoghi e preventivi di spesa, restando necessari a seguito delle richieste di utenti privati, ditte, ecc. per spostamenti e/o modifiche di punti luce e/o parti di impianto esistente con rivalsa delle spese preventivate nei confronti del richiedente e la cui effettuazione potrà essere eseguita dal Concessionario dopo la liquidazione delle spese preventivate;
- m) gestione e censimento dei carichi esogeni elettrici e statici di modo che il Concedente possa avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati;
- n) predisporre, secondo i prezzi previsti in fase di gara, ogni qualvolta il Concedente lo richieda, un punto di prelievo di energia elettrica per allaccio luminarie, per manifestazioni in occasione di feste religiose o sociali per manifestazioni rionali di qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Il Concessionario installerà su tali punti di prelievo idoneo misuratore di energia in apposito centralino e addebiterà al mese successivo di fatturazione al Concedente il relativo consumo con i costi previsti in concessione per la fornitura di energia elettrica.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

7. Il Concessionario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo *articolo 11* della presente Convenzione.

8. Fermo restando quanto previsto dal precedente *articolo 7*, il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale pari a euro e a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale;

9. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

10. Il Concessionario si obbliga, decorsi mesi dall'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'Opera, compresa l'eventuale stipula del Contratto di finanziamento o, in mancanza, della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine [ovvero Decorsi i mesi] senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo *articolo 27* e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione definitiva.

11. Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel Contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

10.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera o dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
- e) inviare periodicamente, **con cadenza semestrale/annuale**, e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente di seguito indicate:
 - (i) andamento dei costi energetici;
 - (ii) andamento della spesa per fornitura di energia elettrica;
 - (iii) andamento dei costi di manutenzione ordinaria;
 - (iv) andamento dei costi di manutenzione straordinaria.
- f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

11. APPALTI E SUBAPPALTI

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto.
2. E' ammesso il subappalto dei lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 48 e 105 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.
3. Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi eseguiti direttamente dai soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara.
4. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 45 e successivi del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
6. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di **15(quindici) giorni**, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
7. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell'appalto o del subappalto.

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
 - a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
 - c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva/esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.
2. Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dal Concessionario non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dello stesso, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

13. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

13.1 Principali obblighi del Concedente

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati all'Opera.

13.2 Ulteriori attività del Concedente

1. Al Concedente compete:
 - a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell'Opera, come di seguito riportate :
 - (i) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione dell'Opera;
 - (ii) per quanto di propria competenza attuare una programmazione degli interventi sulle aree interessate;
 - (iii) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
 - (iv) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro **15 (quindici) giorni** dalla richiesta scritta del Concessionario;
 - (v) favorire ogni accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
 - b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;
 - c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
 - d) effettuare le attività, di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla presente Convenzione;
 - e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;
 - f) provvedere alla potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;
 - g) il rilascio di autorizzazioni ad eventuali allacci di illuminazione tipo "luminarie" e/o similari sulle linee di pubblica illuminazione non può essere assentito dall'Amministrazione Concedente senza il parere preventivo favorevole del Concessionario, che potrà esprimere il suo dissenso solo in base a ipotesi di violazione normative, pericolo di pubblica incolumità o incompatibilità tecnica.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento relativo agli obblighi assunti ai sensi del successivo *articolo 22* ;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo *articolo 31*.

13.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

1. Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

13.4 Responsabilità del Concedente

1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

2. Salvo quanto previsto dal paragrafo relativo alla *revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

SEZIONE IV- FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

14.1 Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente *articolo 13.1*, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

14.2 Modalità, tempi di esecuzione dei lavori e prezzi

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Definitivo/Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

2. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

3. I prezzi applicati saranno quelli dell'elaborato elenco dei prezzi unitari e/o del quadro economico allegato alla presente Convenzione. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Regolamento.

14.3 Lavori complementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l'accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 165 e successivi del Codice.

2. All'esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l'approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito all'*articolo 14.2, comma 3* della presente Convenzione.

3. L'affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.

14.4 Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo/esecutivo;
- b) non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra dell'importo complessivo di euro [REDACTED], della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di [REDACTED], o incremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra dell'importo complessivo annuale di euro [REDACTED].

2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'opera.

3. Le Varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 106 del Codice. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della proposta.

4. Le Varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'articolo 14.2, comma 3.

5. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 106 del Codice. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito

14.5 Espropriazioni

1. Il Concedente esercita i poteri espropriativi. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del DPR n.327/2001, il Concedente, con apposito provvedimento, può delegare in tutto o in parte, l'esercizio dei poteri espropriativi al Concessionario che, in tal caso, diviene Soggetto espropriante.

2. Il Soggetto espropriante è tenuto a curare anche le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, a provvedere alla liquidazione delle indennità in via amministrativa e/o giudiziaria, nonché alla corresponsione delle indennità sulla base degli eventuali accordi bonari.

3. Qualora il Concessionario sia responsabile del Progetto definitivo/esecutivo è altresì responsabile della stima di tutti gli oneri derivanti dal procedimento ablatorio o da eventuali accordi bonari, da inserire nel Piano Economico-Finanziario.

4. Ove i poteri espropriativi siano delegati al Concessionario, lo stesso dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure.

14.6 Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

1. La Direzione dei Lavori compete al Concessionario che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
2. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'*articolo 17* della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.
3. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

14.7 Responsabile del Procedimento e della Gestione dell'Opera

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
3. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
 - a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
 - b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
 - c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali Contributi pubblici;
 - d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo *articolo 14.9*.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione.

14.8 Prove e collaudo

1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo (ove necessaria) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (ove necessarie), ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

3. Il collaudo (ove necessario) sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del Regolamento.
4. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
5. Del Collaudo in corso d'opera (ove necessario) verrà redatto apposito verbale.
6. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 102 e successivi del Codice, sarà emesso il **Certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione** secondo le modalità di cui all'articolo 229 e seguenti del Regolamento.

14.9 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione, sia di Costruzione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto Definitivo/Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 10.1, comma 2 si applicherà una **penale pari al 0,50 per mille (zero, cinquanta per mille) dell'importo complessivo dell'investimento per ogni giorno di ritardo**. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà, in conformità con quanto disposto dall'articolo 145, comma 3 del Regolamento, una penale corrispondente allo **al 0,50 per mille (zero, cinquanta per mille) dell'importo complessivo dell'investimento per ogni giorno di ritardo** da computare sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il **10 % (dieci per cento)** dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 10.2 rispetto a quanto previsto dalla relativa lettera f), si applicherà una penale pari a euro **100,00€ (Euro cento,00)**.
5. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 25.
6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.1, comma 4, qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e/o al comma 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 28.

15. FASE DI GESTIONE

15.1 Servizi e market test

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell'Opera secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Capitolo di Gestione tecnica e funzionale.

2. Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente Convenzione i Servizi di cui al Capitolato di Gestione e di seguito indicati:

- a) servizio di gestione e manutenzione dell'Opera e dei relativi impianti;
- b) servizio di gestione dell'energia;
- c) riqualificazione funzionale adeguamento normativo

3. Per una adeguata gestione dell'opera, il Concessionario si impegna a fornire i seguenti servizi aggiuntivi, compresi all'interno dei costi di gestione degli impianti:

- a) **numero telefonico pubblico**, attivo negli orari di ufficio, per ricezione eventuali segnalazioni di disservizi da parte della popolazione;
- b) **numero telefonico attivo h24** fornito al solo Concedente per eventuali segnalazioni di guasti che richiedano l'intervento immediato di personale;
- c) formazione e informazione della popolazione sulla nuova modalità di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, con particolare focus sulla riqualificazione energetico-normativa.

3. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria dell'Opera con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, così come previsto nell'**Allegato 1 – Documento 4**.

15.2 Tempistiche di intervento su chiamata

1. Il servizio di manutenzione su chiamata sarà garantito in caso di guasto o evento dannoso accaduto all'impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente contratto, con le seguenti indicazioni:

- a) le chiamate verranno ricevute su apposito numero telefonico dalle ore **8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (sabato, domenica e festivi esclusi)**.
- b) **l'intervento è garantito entro 24 ore dalla chiamata;**
- c) **gli interventi si intendono a compenso gratuito nel caso rientrino negli obblighi del Concessionario oggetto del presente contratto.**

2. Nel caso in cui la chiamata di emergenza avvenga per guasti e/o difettosità non imputabili o non soggetti a quanto definito negli obblighi del Concessionario o avvenga su richiesta specifica del Committente per motivi differenti da quanto previsto ai precedenti articoli, i costi addebitati al Committente da parte del Concessionario saranno i seguenti:

- a) costo diritto di chiamata: **€ 70,00 (IVA esclusa);**
- b) costo manodopera per operario specializzato: **€/h 38,00 (IVA esclusa);**
- c) **addebito materiali o componenti eventualmente sostituiti.**

SEZIONE V- FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

16. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui agli artt. 158, commi 1-6 e 159 commi 1 e 2 del Regolamento determini una sospensione totale dell'attività di costruzione per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni** decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all'articolo 158, comma 3 del Regolamento, i termini di realizzazione dell'Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Regolamento, nonché quanto disposto, per l'ipotesi di sospensione parziale dei lavori, dagli articoli 158 e 159 del Regolamento medesimo.
3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 32 della Convenzione.
5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente *articolo 17*, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell'informativa al Concedente di cui all'*articolo 16, comma 1* una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro **5 (cinque) giorni** dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi **10 (dieci) giorni** circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno **10 (dieci) giorni** di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui agli **articoli 22.2.1 e 22.4**.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 308 del Regolamento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a **20 (venti) giorni**. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al *comma 5*:
 - a) qualora la sospensione ecceda i **5 (cinque) giorni** decorrenti dalla comunicazione, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico- Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.
7. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo *articolo 32* della Convenzione.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al *punto 13* delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico- Finanziario:

- a) gli specifici indicatori della redditività sono:

Van flusso di cassa operativo	
Van capitale	

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Cash flow																				
Recupero investimento																				
Risultati bilancio																				

- b) gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria sono il Debt Service Cover Ratio (DSCR) ed il Loan Life Cover Ratio (LLCR) pari a (vedasi tabella sottostante):

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DEBT SERVICE COVER RATIO																				
LOAN LIFE COVER RATIO																				

20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all'*articolo 16*;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le Varianti di cui all'*articolo 14.4* richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
- d) i periodi di sospensione di cui agli *articoli 17, comma 4 e 18, comma 5, lettera b)*;
- e) lavori complementari di cui all'*articolo 14.3, comma 4*.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico- Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai sensi dell'art. 165 del Codice.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si applica quanto previsto al successivo *articolo 32* della presente Convenzione.

SEZIONE VII- CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE

21. CONTRIBUTO

OMISSIS

22. CORRISPETTIVI

22.1 Corrispettivi e termini di pagamento

1. Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c) ricevendo un Corrispettivo mensile costituito da:

- a) il Corrispettivo di Disponibilità. Tale corrispettivo a favore del Concessionario per la realizzazione dell'Opera e per la Gestione degli impianti di illuminazione pubblica, sarà determinato esclusivamente dal valore annuo prestabilito e indicato all'interno del PEFM di cui alla presente Convenzione.

2. I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo mensile di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli 22.2 e 22.3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 24.

3. La prima rata del Corrispettivo di Disponibilità sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data della prima fornitura dei Servizi.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

5. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.

22.2 Corrispettivo di Disponibilità

1. A fronte dell'effettiva Disponibilità dell'Opera definita sulla base degli standard tecnico-funzionali stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e degli Indicatori di Performance di cui all'**Allegato 4**, il Concedente corrisponderà al Concessionario, entro i termini previsti dal precedente articolo 22.1, un Corrispettivo mensile di Disponibilità pari complessivamente a **euro** (al netto dell'IVA applicabile nella misura di Legge).

2. Il Corrispettivo di Disponibilità, espresso a valori dell'anno di (al netto dell'IVA applicabile nella misura di Legge) sarà adeguato, entro il limite del della variazione, accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi, dell'**indice ISTAT** dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati per la quota parte della rata riguardante la riqualificazione mentre sarà adeguata all'indice **PUN medio annuo** per quanto concerne la parte di fornitura dell'energia. L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.

3. Il Concedente si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della presente Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità.

4. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accanti e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Corrispettivo di Disponibilità e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate.

22.2.1 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità

1. Il Corrispettivo di Disponibilità mensile sarà oggetto di rettifica qualora la prestazione resa si discosti dal Livello Obiettivo di ciascun Indicatore di Performance, secondo le modalità e i termini definiti nell'**Allegato 4**. Qualora risultasse un livello di performance, per ciascun Indicatore inferiore al Livello Obiettivo e comunque superiore al Livello Minimo indicato negli Indicatori di Performance, si applicherà una riduzione automatica del relativo Corrispettivo per la quota di Disponibilità non resa così come indicato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.

2. Il mancato raggiungimento del Livello Minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance e/o decurtazioni del Corrispettivo di Disponibilità, cumulativamente considerate nel **periodo di un anno (un anno)**, di ammontare pari o superiore al **10% (dieci per cento)** del valore dell'Opera, comporterà/anno anche l'applicazione di penali stabilite nell'**Allegato 5** con la procedura di cui al successivo **articolo 22.4**.

22.4 Procedura di applicazione delle penali

1. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance di cui all'**articolo 22.2** o del Livello obiettivo di cui all'**articolo 22.3**, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.

2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i **5 (cinque) giorni** successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi di Disponibilità, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'**articolo 25**.

3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro **10 (dieci) giorni** dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'**Allegato 5** sarà maggiorata di una percentuale pari al **5% (cinque per cento)**, a titolo di indennizzo per il disagio causato.

5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo *articolo 28*, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al *precedente comma 1* comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al **10% (dieci per cento)** del Corrispettivo di Disponibilità, ovvero del valore contrattuale annuo dei Servizi Accessori alla Disponibilità, al netto di IVA.

23. TARIFFE

OMISSIS

24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario di seguito indicato alla presente Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a): conto corrente bancario identificato dal codice IBAN: acceso presso
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: (C.F. • nato a •).

3. Ciascun bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e nella specie

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre **7 (sette) giorni** dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo *articolo 28*.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della **provincia di Pordenone**.

7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso

di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della **provincia di Pordenone** qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

25. CAUZIONI

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell' Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, alla stipula, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo annuo dei Corrispettivi di cui all'art. 22. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno **30 (trenta) giorni** prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all'art. 93 Codice, cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice, rilasciata da, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, ridotto del **50% (cinquanta per cento)** nei casi previsti dall'articolo 84 comma Codice.

3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

26. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
 - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al **5% (cinque per cento)** della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 125, comma secondo del Regolamento;
- b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell' Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al **20% (venti per cento)** del valore dell' Opera realizzata con il limite massimo di euro
- c) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro

2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del **Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione** o comunque decorsi **12 (dodici) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi **12 (dodici) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea, a stipulare, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro

4. Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro per sinistro e euro per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente contestualmente alla stipula della presente convenzione.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:

- a) almeno **15 (quindici) giorni** prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103 Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni biennio, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE

27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui all'articolo 10.1, commi 4 e 10 della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro **20 (venti) giorni** dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio, indirizzo di posta elettronica, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 108 e 176 del Codice e dagli articoli 27 e 29 della presente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio, indirizzo di posta elettronica del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

a) omissis

- b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'articolo 14.9, comma 6;
- c) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- d) gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 22.4;
- e) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 25 e 26;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- g) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e dell'articolo 24 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

- a) qualora l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
 - (iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
- b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
 - (ii) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
 - (iii) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.

5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro **20 (venti) giorni** successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro **1 (uno) mese** successivo alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 4.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

29. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 189 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i **30 (trenta) giorni** successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per **30 (trenta) giorni** successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i **90 (novanta) giorni** successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Salvo quanto disposto dall'articolo 189 del Codice, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente *comma* 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del *comma* 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al *comma* 3, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i **30 (trenta) giorni** successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 28, *comma* 5.

30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui all'*articolo* 13.1, *comma* 1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a **15 (quindici) giorni**, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente **Ufficio protocollo – Comune di Sesto al Reghena, indirizzo di posta elettronica** _____.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo/Regolare Esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per **12 (dodici) mesi**.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato il **Collaudo/Regolare Esecuzione**, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al **10% (dieci per cento)** del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente *comma* 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro **20 (venti) giorni** successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente *comma 3* saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro **30 (trenta) giorni** successivi alla compilazione del verbale di cui al *comma 3*.

31. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio, indirizzo di posta elettronicadel Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell' Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al **10% (dieci per cento)** del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro **20 (venti) giorni** successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro **30 (trenta) giorni** successivi alla compilazione del verbale di cui al *comma 3*.

6. L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 165 e successivi e dell'articolo 176, del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

32. RECESSO

1. Qualora entro un periodo di **60 (sessanta) giorni** non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro **20 (venti) giorni** successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente *comma* 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro **30 (trenta) giorni** successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al *comma* 2.

33. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

34. EFFICACIA

1. La presente Convenzione assume efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente.

35. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente:;
b) per il Concessionario:

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti

36. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
2. Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori.
3. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
4. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

37. REPERTI

1. Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui all' art.25 del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti storico-archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione dei Lavori. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori allorché abbia ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni su espressa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.
2. Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti.

38. FORO COMPETENTE

Nel caso in cui insorgessero controversie fra le parti esse saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie. In ogni caso, il Foro competente è quello di Udine.

39. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al codice degli appalti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) e al Codice Civile.

40. DISPOSIZIONI VARIE

40.1 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in **Comune di** _____.
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

40.2 Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

40.3 Riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza adeguata alla natura del Progetto.

40.4 Premesse e allegati

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario (vedasi Elaborati grafici)
2. Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi
3. Documento [3]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)
4. Documento [4]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori (vedasi Proposta Progettuale, relazione Tecnica Generale)
5. Documento [5]: Disciplinare di gestione dei servizi (vedasi Proposta Progettuale, relazione Tecnica Generale)
6. Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di disponibilità
7. Documento [7]: Piano economico – finanziario della Concessione
8. Documento [8]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze
9. Documento [9]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)
10. Documento [10]: Documentazione di gara (in formato elettronico)
11. Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolodella Convenzione
12. Documento [12]: Importi contrattuali per l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo della Convenzione
13. Documento [•]:

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito riportate sono meramente indicative e non esaustive e si pongono quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni che intraprendono operazioni di PPP mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici. Resta pertanto ferma la necessità che le Amministrazioni valutino la congruità e la coerenza delle stesse rispetto ai singoli casi di specie oggetto della loro attività.

DEFINIZIONI

Agente: indica (*Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento*);

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative di cui all'Allegato che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 26 del presente contratto (*Assicurazione*);

Attività Primaria: indica il servizio "core" di pubblica utilità per l'erogazione del quale si ritiene necessaria la costruzione e la gestione dell'Opera;

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'Attività Primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato alla presente Convenzione, costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi commerciali e a tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;

Capitolato Speciale: è il documento, allegato allo schema di Convenzione, che regola le modalità esecutive dei lavori così come disciplinato dall'art. 43 del Regolamento;

Caso Base: indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario, aggiornato nei tempi e secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento, elaborate sulla base dei presupposti di volta in volta applicabili ai sensi del Contratto di Finanziamento;

Categorie prevalenti e scorporabili: si riferiscono a quelle lavorazioni di cui si compone l'opera da realizzare. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e che identifica i lavori da realizzare; tutte le altre categorie (generali o specializzate) sono considerate scorporabili.

Certificato di Collaudo: indica il certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 del Codice;

Certificato di ultimazione dei lavori: indica il certificato attestante l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 199 del Regolamento;

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, di cui all'atto di cessione rep. notaio del, (ovvero da stipulare) tra il Concessionario e i Finanziatori;

Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Codice: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii.;

Codice Unico di Progetto o CUP: indica il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;

Collaudo: indica il collaudo dell'Opera risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: è obbligatorio in caso di contratti di concessione come previsto dall'art. 102 del Codice e dall'articolo 215, comma 4 del Regolamento;

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi - **COMUNE DI SESTO AL REGHENA** - ai sensi della presente convenzione;

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione - **C.I.E.L. IMPIANTI SRL con sede legale in CODROIPO via F.lli Savoia n. 14, C.F./P.I. 02536720309** - ai sensi della presente Convenzione;

Concessione di lavori pubblici, prevista dall'articolo 165 del Codice, indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

Consegna dei Lavori: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, mediante la redazione del verbale di consegna di cui all'articolo 154 del Regolamento;

Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, parte dei costi di costruzione dell'Opera;

Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi;

Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o l'Appaltatore e l'impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori;

Contributo: indica il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165 del Codice e dell'articolo 21 della presente Convenzione (se presente);

Convenzione: indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivi/Canoni: indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione;

Corrispettivo di Disponibilità: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione e del Capitolato di Gestione tecnica e funzionale;

Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell'Opera, ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione e del Capitolato di Gestione tecnica e funzionale;

Costo di Costruzione dell'Opera: indica l'importo di Euro _____,00 (Euro _____,00), al netto di IVA, concordato tra il Concedente e il Concessionario;

Cronoprogramma: è parte integrante del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento. Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori : indica il soggetto incaricato dal Concedente per lo svolgimento delle attività di Direzione dei lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del Progetto esecutivo e della presente Convenzione;

Direzione dei Lavori: indica l'ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico- contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella presente Convenzione;

Disponibilità dell'Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale;

Documentazione di Gara: indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati: [Bando di Gara; lettera di invito, etc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: indica il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: indica i documenti elencati all'Allegato I della presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico-Finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, commi 8 e 8-bis, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione;

Errore o Omissione di Progettazione del Concessionario: ai sensi dell'art. 106 del Codice, indica l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata ed erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

EURIBOR: indica il tasso *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (*Central Europe Time*) dallo *Euribor Panel Steering Committee* 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360 pubblicato;

Evento Destabilizzante: indica

- (i) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- (ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, [nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro];
- (iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
 - 1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'Opera, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi o sui Ricavi Commerciali;
 - 2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile al Corrispettivi o ai Ricavi Commerciali;
 - 3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi o di accesso dei cittadini ai Servizi;
 - 4) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
- (iv) ogni ritardo nella realizzazione delle opere di illuminazione pubblica dovuto a causa non imputabile al Concessionario;
- (v) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a giorni per causa non imputabile al Concessionario;
- (vi) la mancata o tardiva approvazione del Progetto definitivo-esecutivo per un periodo superiore a giorni per cause non imputabili al Concessionario;
- (vii) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al

- Concessionario;
- (viii) l'affidamento di Lavori complementari non compresi nella Progettazione definitiva-esecutiva approvata.

Evento Favorevole: indica

- (i) l'attuazione di Varianti disposte dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato, nella misura in cui la riduzione ecceda l'importo complessivo di Euro;
- (ii) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari così come dovrà essere dimostrato dal Concedente entro giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi dell'evento;

Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente fra l'avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale di Consegna dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori;

Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fatto del Concedente: indica

- (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- (ii) un ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a giorni;
- (iii) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;
- (iv) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Finanziatori: indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera) la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;

- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi;
- j)

ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica;

Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance: è detto anche indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators o KPI). E' l'indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione dell'Opera;

Legge: indica la legislazione vigente nel corso di validità della presente Convenzione;

LLCR (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello minimo: dell'Indicatore di Performance è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello obiettivo: dell'Indicatore di Performance indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione;

Opera: indica l'opera nella Sua globalità e precisamente tutte le attività di riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia elettrica e quanto risultante dall'insieme di lavori edili o di genio civile oggetto della Documentazione Progettuale approvato dal Concedente;

Organo di Vigilanza: indica il soggetto incaricato della Vigilanza, designato dal Concedente;

Parte/i: indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati;

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione;

Piano Economico-Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da, allegato alla Convenzione sub allegato, comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Piano Particellare degli Espropri: indica il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

Progetto Definitivo: indica il progetto di cui all'art. 113, del Codice e di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento, che il Concessionario è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui all'articolo 113, del Codice e di cui articoli da 33 a 43 del Regolamento, che il Concessionario è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara;

Progetto Preliminare: indica il progetto di cui all'articolo 113, del Codice e di cui agli articoli da 17 a 23 del Regolamento posto a base di gara;

Programma Manutentivo, allegato al Progetto esecutivo, indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati sia ordinari che straordinari;

Promotore: indica la ditta CIEL Impianti s.r.l. di Codroipo (UD);

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 co.15 del Codice;

Proroga: indica una proroga dell'Ultimazione e/o della Messa in Esercizio;

Regolamento: indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione designato dal Concedente (può coincidere con il Responsabile del Procedimento);

Responsabile del Procedimento :indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;

Responsabile della Gestione: indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Responsabile per la Sicurezza: indica il soggetto individuato dal Concedente e incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al precedente *art. 20 (Riequilibrio)*;

Servizi: indica congiuntamente i Servizi Accessori alla Disponibilità di supporto all'Attività primaria correlata all'Opera oggetto della Convenzione, così come meglio specificati nel Capitolato di Gestione, e i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

Servizi Accessori: alla Disponibilità indica i servizi necessari per garantire la piena fruibilità dell'Opera, rispondenti a una chiara esigenza del Concedente, che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale (per esempio, lavanderia e mensa);

Servizi Commerciali: indica i servizi di gestione di attività che il Concessionario avrà diritto di svolgere nei confronti dei terzi e individuati come tali nella presente Convenzione (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale);

Servizi a Tariffa: indica quei servizi commerciali svolti nei confronti dell'utenza, soggetti a Tariffa e individuati come tali nella presente Convenzione (per esempio, parcheggio);

Società di Progetto: indica [indicare la denominazione precisa], è partecipata dai soggetti [•indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: indica l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

Solidità Patrimoniale: indica l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale si può far riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013;

Spese Tecniche: indica le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che il Concedente deve pagare al Concessionario per l'esecuzione dei lavori;

Tariffe: indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 della presente Convenzione;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso ai sensi dell'art. 172 del Regolamento;

Valore Contrattuale Annuo di Servizi: indica il valore annuale associato a ciascun servizio;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.5 della presente Convenzione.

Varianti in Corso d'Opera: indica le modifiche successive all'inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall'art. 106 del Codice;

Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell'inizio dei Lavori.

ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

FASE DI COSTRUZIONE						
RISCHIO COSTRUZIONE						
Rischio che la realizzazione dell'opera non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e /o che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'opera	Maggiori costi di adattamento o al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X			Art. 20, comma 1, lettera b)
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati, competenti.	Ritardi nella realizzazione	X	X		Art. 4, comma 2, lettera c) Art. 10.1, comma 2, lettera b-bis) e comma 5, lettera d) Art. 13.2, comma 1 Art. 14.1, comma 2
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	Ritardi e incrementi di costo	A seconda di chi esercita il potere espropriativo	A seconda di chi esercita il potere espropriativo		Art. 14.5
Rischio ambientale e/ o archeologico	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici.	Ritardi e incremento di costi per tutela o risanamento ambientale	Se evento di Forza maggiore X	X		Art. 10.1, comma 9 Art. 16 Art. 17
Rischio di progettazione	E' il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	Ritardi e costi di nuova progettazione		X		Art. 5, comma 2 Art. 10.1, c.2 e 4 Art. 14.4, comma 5 Art. 14.9, comma 1
Rischio varianti di progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	X			Art. 14.4

FASE DI GESTIONE						
<p align="center">RISCHIO DI DOMANDA</p> <p>Rischio legato alla variabilità della domanda di servizi, non dipendente dalla quantità e dalla qualità del servizio prestato dal partner privato.</p>						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di una contrazione della domanda nel caso di servizi a tariffazione sull'utenza/commerciali	Diminuzione ricavi		X		Art. 15.1, comma 2
Rischio di offerta	Rischio che insorga un'offerta competitiva di altri operatori	Diminuzione ricavi		X		Art.15.1, comma 2
<p align="center">RISCHIO DI DISPONIBILITÀ</p> <p>La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall'Amministrazione.</p>						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio disponibilità	Rischio che la struttura non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Aumento dei costi di manutenzioni programmate e decurtazioni del corrispettivo		X		Art. 5, comma 2, lettera d) ed e) Art. 10.1, comma 5 lettera c) e comma 9 Art. 10.2, comma 1, lettera d-i) Art.12, comma 2 Art. 15.1, comma 2 Art.22.2, comma 1 Art. 22.2.1 Art.22.4
Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione dei Servizi Accessori alla disponibilità siano più alti di quelli preventivati; e/o che il gestore non sia in grado di erogare i Servizi secondo gli standard pattuiti;	Possibile aumento dei costi di gestione dei servizi e/o decurtazione canoni		X		Art. 10.1, commi 5 e 6 Art.12, comma 2 Art. 15.1 Art.22.1, comma 5 Art.22.2 Art. 22.3 Art. 22.4

ALTRI RISCHI						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione e Note
Rischio finanziario	Rischio di Finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile. Rischio di un aumento dei tassi di interesse.	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		X		Art. 10.1, comma 10 Art. 10.2, comma 1, lettera d-iii)
Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi fattori produttivi	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto, nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X		Art. 14.2, comma 3
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco dei servizi		X		Art. 7, comma 2, lettera d) Art. 10.1, comma 8
Rischio di inflazione	Rischio di un aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti	Diminuzione ricavi		X		Art. 22.2, comma 2 Art. 22.3, comma 4
Rischio delle relazioni industriali	E' il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna	Incremento dei costi e nei ritardi nella realizzazione			X	E' un rischio che richiede una valutazione caso per caso
Rischio commissionamento/ stakeholders	E' il rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi			X	Il consenso degli stakeholders deve essere verificato e acquisito prima
Rischio Operativo (art. 5 e Considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico tout court	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del		X		La Convenzione è impostata per trasferire il rischio economico in capo al partner privato e non prevede forme di garanzie pubbliche

ALLEGATO 4: INDICATORI DI PERFORMANCE

Di seguito si riportano gli indicatori principali per la verifica delle prestazioni e delle performance in riferimento alla **fase di gestione** in concessione dell'opera di cui al presente documento (per la fase di "costruzione fa fede il cronoprogramma come da Progetto Definitivo/Esecutivo).

PARAMETRI	DESCRIZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	U.M.	BENCHMARK DI SETTORE (FVG)	VALORE STATO DI FATTO	VALORE DI PROGETTO (OBIETTIVO MINIMO)	VALORE POST INTERVENTO	PERIODO DI RIELIEVO	NOTE
PARAMETRI STANDARD	Rapporto Abitanti/Punti Luce	Ab/PL	-	-	-	-	ANNUALE	
	Consumi annui	kWh/anno	-	-	-	-	ANNUALE	
	Consumo Pro Capite	kWhanno/ab	-	-	-	-	ANNUALE	
	Ore Accensione annue	Ore/anno	-	-	-	-	ANNUALE	
	Ore dimmerazione notturna	Ore/anno	-	-	-	-	ANNUALE	
PAR. EMISSIONI	Emissioni tep anno Pro capite	Tepanno/ab	-	-	-	-	ANNUALE	
	Emissioni CO2 Pro Capite	tCO2anno/ab	-	-	-	-	ANNUALE	

PARAMETRI	DESCRIZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	U.M.	BENCHMARK DI SETTORE (FVG)	VALORE STATO DI FATTO	VALORE DI PROGETTO (OBIETTIVO MINIMO)	VALORE POST INTERVENTO	PERIODO DI RIELIEVO	NOTE
PAR. INTERVENTI E DISSERVIZI	Ore annue di non fornitura servizio e.e. (per cause dipendenti dal Concessionario)	Ore/anno	-	-	-	-	ANNUALE	
	Numero di interventi annui per disservizi causati dal Concessionario	Numero/anno	-	-	-	-	SEMESTRALE	
	CASO A) Tempi medi di intervento su chiamata urgente	Ore	-	-	-	-	SEMESTRALE	
	CASO B) Tempi medi di intervento su chiamata normale	Giorni	-	-	-	-	SEMESTRALE	
	CASO C) Tempi medi di intervento su chiamata per singoli punti luce	Giorni	-	-	-	-	SEMESTRALE	
	Mancata risposta del pronto intervento su chiamata urgente	Numero/anno	-	-	-	-	ANNUALE	

ALLEGATO 5: PENALI

Di seguito si riepilogano gli articoli in cui sono previste le penali a carico del Concessionario a seguito di ritardi, mancati servizi, ecc.

1. **Penale pari al 0,50 per mille (zero, cinquanta per mille) dell'importo complessivo dell'investimento per ogni giorno di ritardo** nella presentazione del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.
2. **Penale pari al 0,50 per mille (zero, cinquanta per mille) dell'importo complessivo dell'investimento per ogni giorno di ritardo** per ogni giorno di ritardo dal Cronoprogramma, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti da computare sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il **10 % (dieci per cento)** dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni rispetto a quanto previsto, si applicherà una penale pari a euro **100,00€ (Euro cento,00)**.
4. Il mancato raggiungimento del Livello Minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance e/o decurtazioni del Corrispettivo di Disponibilità, cumulativamente considerate nel **periodo di un anno (un anno)**, di ammontare pari o superiore al **10% (dieci per cento)** del valore dell'Opera comporterà l'applicazione di una penale pari al doppio del valore complessivo del mancato raggiungimento.
5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale sarà maggiorata di una percentuale pari al **5% (cinque per cento)**, a titolo di indennizzo per il disagio causato.
6. In caso di ritardato adempimento alle clausole contrattuali poste a base di gara di cui all'**allegato 4** del presente disciplinare (pg.49) (o dell'offerta presentata dal concorrente), verrà applicata una penale minima rispettivamente:
 - ✓ caso a) pari al **0,50 per mille (zero, cinquanta per mille)** dell'importo complessivo dell'investimento, per ogni ora di ritardo dalla chiamata;
 - ✓ caso b) pari al **0,50 per mille (zero, cinquanta per mille)** dell'importo complessivo dell'investimento, per ogni giorno di ritardo dalla chiamata;
 - ✓ caso c) pari al **0,50 per mille (zero, cinquanta per mille)** dell'importo complessivo dell'investimento, per ogni giorno di ritardo dalla chiamata;

Codroipo, settembre 2016

C.I.EL Impianti Srl

C.I.EL IMPIANTI SRL
Sede, luogo conserv. docum. fiscali:
Via F.lli Savoia, 14 - 33033 CODROIPO (UD)
Tel. 0432.1900126 - Fax 0432.1900126
R.I. di UD - C.F. - P.IVA 02536720309